



Ordinanza sull'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale (OCAF)

del 20 dicembre 2024

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e
dell'Amministrazione (LOGA),
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- la composizione e i compiti dell'organizzazione di crisi sovradipartimentale dell'Amministrazione federale;
- la collaborazione delle unità amministrative con l'organizzazione di crisi sovradipartimentale;
- il coinvolgimento dei Cantoni, del mondo scientifico e di terzi da parte dell'organizzazione di crisi sovradipartimentale;
- la comunicazione di crisi del Consiglio federale.

Art. 2 Organizzazione di crisi sovradipartimentale

¹ L'organizzazione di crisi sovradipartimentale dell'Amministrazione federale è composta da:

- uno stato maggiore di crisi politico-strategico (SMCPs);
- uno stato maggiore di crisi operativo (SMCOp).

² I due stati maggiori di crisi sono coadiuvati da un'organizzazione di base per la gestione di crisi (OBGC).

³ Se necessario possono essere coinvolti stati maggiori speciali, stati maggiori specializzati, gruppi specialistici e stati maggiori di crisi delle unità amministrative.

RS 172.010.8

¹ RS 172.010

Art. 3 Istituzione degli stati maggiori di crisi

¹ Il Consiglio federale istituisce lo SMCPs quando lo Stato, la società o l'economia sono minacciati da un pericolo imminente e grave che non può essere gestito con le strutture esistenti. Designa inoltre un dipartimento responsabile.

² Il dipartimento responsabile istituisce lo SMCOp.

Art. 4 Scioglimento degli stati maggiori di crisi

¹ Il Consiglio federale scioglie lo SMCPs quando il pericolo di cui all'articolo 3 capoverso 1 è rientrato.

² Il dipartimento responsabile scioglie lo SMCOp; assicura che eventuali lavori successivi vengano trasferiti agli organi competenti.

Sezione 2: Stato maggiore di crisi politico-strategico**Art. 5** Compiti

¹ Lo SMCPs valuta la situazione politico-strategica ed elabora opzioni d'intervento e basi decisionali all'attenzione del Consiglio federale.

² Sostiene il dipartimento responsabile nella preparazione di proposte corrispondenti al Consiglio federale.

³ Assume inoltre i seguenti compiti:

- a. coordina la gestione di crisi dell'Amministrazione federale a livello politico-strategico;
- b. emana direttive politico-strategiche per la gestione operativa delle crisi.

Art. 6 Composizione

¹ Lo SMCPs è composto:

- a. dai segretari generali dei dipartimenti interessati;
- b. dai vicecancellieri;
- c. dal direttore dell'Amministrazione federale delle finanze;
- d. dal direttore dell'Ufficio federale di giustizia (UFG);
- e. dal segretario di Stato della Segreteria di Stato dell'economia;
- f. dal segretario di Stato della politica di sicurezza.

² Il dipartimento responsabile può coinvolgere il cancelliere della Confederazione con funzione consultiva.

³ Il dipartimento responsabile coinvolge con funzione consultiva rappresentanti di altri organi della Confederazione, dei Cantoni e di terzi interessati dalla crisi.

⁴ Lo SMCPs è presieduto dal segretario generale del dipartimento responsabile.

Sezione 3: Stato maggiore di crisi operativo

Art. 7 Compiti

¹ Lo SMCOP raccoglie le informazioni rilevanti per l'elaborazione delle basi decisionali e le prepara all'attenzione dello SMCPs, in particolare nell'ottica dei presupposti costituzionali per la limitazione di diritti fondamentali e per l'emanazione del diritto di necessità.

² Coordina le attività degli stati maggiori speciali, degli stati maggiori specializzati, dei gruppi specialistici e degli stati maggiori di crisi delle unità amministrative che si trovano in azione e degli altri organi interessati.

Art. 8 Composizione

¹ Lo SMCOP è composto da:

- a. rappresentanti delle unità amministrative interessate e dei loro stati maggiori di crisi;
- b. rappresentanti dell'UFG.

² Il dipartimento responsabile può coinvolgere con funzione consultiva rappresentanti di altre unità amministrative.

³ Coinvolge con funzione consultiva rappresentanti dei Cantoni e di terzi interessati dalla crisi.

⁴ Nomina la direzione dello SMCOP.

Sezione 4: Organizzazione di base per la gestione di crisi

Art. 9 Compiti

L'OBGC sostiene l'Amministrazione federale nella preparazione alle crisi e nella loro gestione.

Art. 10 Organizzazione

¹ L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) gestisce l'OBGC in collaborazione con la Cancelleria federale (CaF).

² Dirige la segreteria e assicura un punto di contatto sempre raggiungibile.

³ In caso di crisi può far collaborare il personale di altri organi della Confederazione.

Art. 11 Attività in caso di crisi

In caso di crisi l'OBGC assume i seguenti compiti:

- a. sostiene il dipartimento responsabile nel coinvolgimento di altri organi della Confederazione, dei Cantoni e di terzi;

- b. può consigliare e accompagnare altri organi e stati maggiori dell'Amministrazione federale;
- c. assicura la valutazione della situazione per lo SMCPs e lo SMCOP;
- d. assicura il funzionamento dell'analisi integrata della situazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche, autorità all'estero e terzi;
- e. tiene una panoramica degli stati maggiori dell'Amministrazione federale in azione e delle loro competenze;
- f. trasmette le richieste delle unità amministrative e dei Cantoni agli organi competenti;
- g. coordina l'impiego delle risorse nazionali e internazionali;
- h. allestisce una panoramica dei mandati del Consiglio federale rilevanti nel contesto di crisi;
- i. informa periodicamente i membri della Conferenza dei segretari generali sulle sue attività;
- j. sostiene il coordinamento delle attività d'informazione interne ed esterne del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale.

Art. 12 Attività per la preparazione alle crisi

¹ Nel quadro dell'OBGC, l'UFPP assume i seguenti compiti per la preparazione alle crisi:

- a. tiene una lista dei punti di contatto;
- b. assicura, in collaborazione con la CaF, il coinvolgimento di altri organi della Confederazione, dei Cantoni e di terzi;
- c. assicura un'infrastruttura di condotta protetta per lo SMCPs e lo SMCOP;
- d. assicura la comunicazione sulla base dei sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi di cui agli articoli 18–21 della legge federale del 20 dicembre 2019² sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;
- e. gestisce una presentazione elettronica della situazione;
- f. coordina, in collaborazione con l'Ufficio federale del personale (UFPER), l'impiego di personale a sostegno delle unità organizzative coinvolte nell'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale;
- g. aiuta le unità amministrative, in collaborazione con la CaF, ad assicurare la prontezza operativa dei loro stati maggiori di crisi;
- h. provvede alla prontezza operativa della Gestione federale delle risorse.
- i. coordina le pianificazioni preventive nazionali.

² RS 520.1

² Nel quadro dell'OBGC, la CaF assume i seguenti compiti per la preparazione alle crisi:

- a. sostiene le unità amministrative, in collaborazione con l'UFPP, nell'istituzione della loro organizzazione di crisi e nella gestione di crisi;
- b. valuta a titolo di anticipazione, coinvolgendo i dipartimenti, i Cantoni e terzi, gli sviluppi che potrebbero condurre a una crisi;
- c. tiene una panoramica degli stati maggiori di crisi dell'Amministrazione federale;
- d. assicura, in collaborazione con l'UFPP, il coinvolgimento di Cantoni e terzi nell'organizzazione di crisi della Confederazione;
- e. assicura lo svolgimento periodico di incontri per lo scambio di esperienze nel campo della gestione di crisi;
- f. coordina, in collaborazione con l'UFPER, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e altri organi, lo sviluppo della formazione e della formazione continua in materia di gestione delle crisi;
- g. allestisce, assieme al DDPS, la pianificazione generale delle grandi esercitazioni;
- h. organizza periodicamente esercitazioni nella gestione delle crisi;
- i. prepara il dipartimento presidenziale ai suoi compiti nell'ambito della gestione di crisi;
- j. assicura, in collaborazione con l'UFPP, il pilotaggio strategico e l'ulteriore sviluppo della gestione di crisi dell'Amministrazione federale.

Sezione 5: Collaborazione delle unità amministrative con l'organizzazione di crisi sovradipartimentale

Art. 13 Preparazione alle crisi

¹ Le unità amministrative comunicano alla segreteria dell'OBGC i punti di contatto in caso di crisi.

² L'UFPER amministra i dati personali per l'impiego di personale a sostegno dell'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale.

Art. 14 Collaborazione durante una crisi

¹ Gli stati maggiori di crisi delle unità amministrative sono tenuti a collaborare. Si sostengono e si informano a vicenda.

² Coordinano la loro attività con il lavoro dell'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale.

³ Tutti gli stati maggiori di crisi utilizzano possibilmente il sistema d'informazione Presentazione elettronica della situazione per tracciare un quadro comune della situazione.

⁴ Informano il punto di contatto dell'OBGC quando:

- a. si delinea o è in atto una crisi nel loro ambito di competenza;
- b. la situazione subisce forti cambiamenti;
- c. pianificano o adottano misure.

Sezione 6: Coinvolgimento dei Cantoni e del mondo scientifico

Art. 15 Cantoni

¹ La segreteria dell'OBGC tiene una lista dei punti di contatto dei Cantoni per il caso di crisi.

² I Cantoni possono informare il punto di contatto dell'OBGC quando:

- a. si delinea o è in atto una crisi nel loro ambito di competenza;
- b. la situazione attuale subisce forti cambiamenti;
- c. pianificano o adottano misure.

Art. 16 Mondo scientifico

¹ Se necessario, il Consiglio federale istituisce un organo scientifico consultivo. L'istituzione avviene mediante decisione.

² La decisione istitutiva disciplina segnatamente:

- a. la nomina dei membri;
- b. l'organizzazione;
- c. l'aggregazione all'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale;
- d. le prestazioni e le indennità;
- e. la comunicazione con l'opinione pubblica;
- f. la confidenzialità e la protezione delle informazioni.

³ L'organo scientifico consultivo è istituito per una durata limitata.

⁴ La CaF è il punto di contatto della Confederazione per la consulenza scientifica durante una crisi. Adotta misure preparatorie per il coinvolgimento del mondo scientifico.

Sezione 7: Comunicazione di crisi

Art. 17

¹ Nell'adempimento del suo obbligo di informazione secondo l'articolo 180 capoverso 2 della Costituzione federale³ e degli articoli 10 e 11 LOGA, il Consiglio federale tiene conto delle particolari esigenze di informazione dell'opinione pubblica in tempo di crisi.

² Il portavoce del Consiglio federale coordina la comunicazione di crisi del Consiglio federale.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 18 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.

20 dicembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Allegato
(art. 18)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 3 luglio 2001⁴ sul personale federale

Art. 18 cpv. 3 lett. q

³ Il servizio specializzato nelle questioni di politica del personale è l'Ufficio federale del personale (UFPER). Esso svolge i compiti seguenti:

- q. mette a disposizione sistemi per l'impiego di personale a supporto della gestione di oneri supplementari straordinari o particolarmente urgenti, in particolare a favore dell'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale.

2. Ordinanza del 22 novembre 2017⁵ sulla protezione dei dati personali del personale federale

Art. 32 lett. k

Il SIGDP è costituito dai seguenti elementi:

- k. amministrazione dei dati relativi a impieghi di personale per la gestione di oneri straordinari o particolarmente urgenti, in particolare a favore dell'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale.

Art. 33 cpv. 2

² Gli impiegati possono elaborare i loro dati, più precisamente i dati personali, i dati riferiti agli orari di presenza, le spese, le coordinate bancarie, le competenze e le informazioni relative a impieghi di supporto, purché abbiano il diritto di accedervi.

⁴ RS 172.220.111.3

⁵ RS 172.220.111.4